

**Utilizzo dell'olio combustibile e sue emulsioni negli impianti termici civili
(D.lgs 152/06 e L. 17.12.2012 n. 221)**

Sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 128/2010 alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006, la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 2011/083 del 3.01.2011, ha fornito indicazioni sull'utilizzo di olio combustibile e sue emulsioni negli impianti termici civili.

In particolare si è fatto notare che i “Tra i COMBUSTIBILI AMMESSI citati all'Allegato X, parte I, sezione 2 sono state soppresse le lettere l) ”olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ...” ed m) “emulsioni acqua-olio combustibile ...” e pertanto l'utilizzo di tali combustibili non è ammesso per gli impianti termici di cui al Titolo II”.

Inoltre: “... solo gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,3 MW ed inferiore a 3 MW, che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2010 (26.08.2010)) possono dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di aver presentato domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs.n. 152/06, possono continuare ad essere alimentati ad olio combustibile o sue emulsioni, con le caratteristiche di cui all'Allegato X, parte II, sezione 1, fino e non oltre il 01.09.2013 (art. 3, comma 32, di cui al D.Lgs. n.128/2010)”.

La scadenza del 1 settembre 2013 è stata prorogata al 1 settembre 2017 dal D.L. 18 ottobre 2012, n, 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come convertito in legge (L. 221/2012), solo ed esclusivamente per quegli impianti che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 32 del D.Lgs 128/2010 (presenza di autorizzazione alle emissioni o di domanda di autorizzazione) e che, sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore

I responsabili di impianti termici civili che rientrano nella casistica sopra riportata sono invitati a trasmettere a questa Amministrazione, entro il 01.09.2013, una dichiarazione riportante, oltre agli estremi della domanda di autorizzazione alle emissioni già presentata a questo Ente, la documentazione necessaria a dimostrare la presenza degli idonei elementi sui singoli terminali, previsti dalla normativa sopra richiamata.

Si rammenta che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a 3 MW che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, l'uso dell'olio combustibile o sue emulsioni non è più consentito.